

172.041.18

**Ordinanza
sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza
sulle fondazioni
(OEm-AVF)**

del 19 novembre 2014 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Principio

L'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell'interno riscuote emolumenti per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro della sua attività di vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo attive sul piano nazionale e internazionale con sede in Svizzera.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

¹ Per le seguenti decisioni e prestazioni sono riscossi emolumenti; questi sono calcolati in base al tempo impiegato e stabiliti secondo il quadro tariffario qui appresso:

Decisione, prestazione	Quadro tariffario degli emolumenti in franchi
a. assoggettamento di una fondazione	800– 4 000
b. scioglimento con o senza liquidazione della fondazione	900– 4 500
c. approvazione di modifiche dell'atto costitutivo	600– 3 000
d. approvazione di regolamenti e di relative modifiche	300– 1 500
e. esame del rapporto di gestione annuale	350– 2 000
f. misura di vigilanza	500–25 000

RU 2014 4449

¹ RS 172.010

² RS 172.041.1

Decisione, prestazione	Quadro tariffario degli emolumenti in franchi
g. esonero dall'obbligo di revisione o revoca dell'esonero	600– 1 500
h. fusione e trasferimento di patrimonio	1 000– 5 000

² Per un'attestazione oppure per un secondo o successivo sollecito è riscosso un emolumento forfettario di 100 franchi.

³ Per informazioni, consulenze e chiarimenti su istanze che si riferiscono alla legislazione sulla vigilanza, sopralluoghi e per prestazioni o decisioni affini è riscosso un emolumento calcolato in base al tempo impiegato.

⁴ Per decisioni e prestazioni di urgenza straordinaria gli emolumenti possono essere al massimo raddoppiati eccedendo, se del caso, gli importi più elevati previsti dal quadro tariffario di cui al capoverso 1.

Art. 4 Calcolo in base al tempo impiegato

Per il calcolo in base al tempo impiegato si applica, a seconda delle conoscenze richieste e della funzione esercitata dal personale incaricato, un'aliquota oraria compresa tra 110 e 250 franchi.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 24 agosto 2005³ sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

³ [RU 2005 4543]